



**COMUNE DI SANTA LUCE**  
**Provincia di Pisa**

E-mail [info @ comune.santaluce.pi.it](mailto:info@comune.santaluce.pi.it)

*P.zza Rimembranza n°19 – 56040 SANTA LUCE – PISA*  
*TEL. 050/68491 – FAX 050685771*

**ORDINANZA n. 46 del 16-12-2021**

**IL SINDACO**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE (COSIDDETTE MASCHERINE) ALL'APERTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE.**

**IL SINDACO**

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO la deliberazione del cdm in data 14 dicembre 2021 che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, ha disposto la proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo del 2022 con tutte le misure legate all'emergenza;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi e che sul territorio del Comune di Santa Luce dopo mesi di assenza di casi sono stati registrati nell'ultima settimana ben 12 casi di persone in isolamento;

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie si prevede che le piazze, le vie e le aree pedonali del territorio saranno interessate da una maggiore affluenza pedonale e di pubblico per gli eventi in programma, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale;

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto si è potuto osservare negli anni precedenti, è prevedibile che durante il suddetto periodo si verificherà all'aperto un considerevole incremento di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

VISTO l'art. 11 c. 1 del d.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede che può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore aggravamento del quadro pandemico nel territorio del Comune di Santa Luce, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto in occasione di eventi e manifestazione i dispositivi di protezione individuale (c.d. "mascherine") delle vie aeree/respiratorie;

CONSIDERATO che, nel rispetto di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa

essere garantito il distanziamento interpersonale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sul territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni in cui è previsto afflusso di pubblico, dando atto che l'obbligo sussiste in ogni caso sull'intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del territorio, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, temperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè dal 17 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

VISTE le leggi 25 agosto 1991, n. 287 e 24 novembre 1981, n. 689;

## ORDINA

**nel periodo compreso tra venerdì 17 dicembre 2021 e giovedì 6 gennaio 2022, nella fascia oraria prevista per le manifestazioni natalizie che si svolgeranno sul territorio di Santa Luce è disposto l'obbligo anche all'aperto di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati, che attirino un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni, e qualsiasi altro evento all'aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021 ed all'Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021.**

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del

dispositivo;

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

### **DISPONE**

Di trasmettere il seguente provvedimento a mezzo Pec a:

- Prefettura di Pisa;
- Polizia Locale
- Carabinieri

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- Mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 12.00 di venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 06 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Santa Luce.

Il Sindaco

Giamila Carli

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.